

LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1960, N. 29

**Determinazione dei compensi dovuti ai componenti
delle Commissioni giudicatrici di concorsi¹**

Art. 1

Ad ogni membro delle Commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione e promozione in carriera di personale da parte della Amministrazione regionale, saranno corrisposti i seguenti compensi:

- a) per concorsi interni per titoli un compenso fino all'ammontare massimo di Lire 30.000 da stabilire, tenuto conto del numero dei concorrenti e della laboriosità di eventuali esami o prove;
- b) per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per titoli ed esami un compenso fino ad un massimo di Lire 100.000 da stabilire, tenuto conto degli elementi di cui alla lettera precedente.

Art. 2

Al conferimento degli incarichi sopracitati, nonché alla fissazione dei compensi previsti nei limiti delle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 1 provvede con propri decreti il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

¹ In B.U. 15 novembre 1960, n. 51.

Art. 3

Ai membri delle Commissioni di cui all'articolo precedente, che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi, compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alle pubbliche amministrazioni sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, alla qualifica di direttore di divisione della gerarchia statale.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con lo stanziamento iscritto al cap. n. 32 di spesa della rubrica Assessorato delle finanze.

Art. 5

La presente legge si applica a partire dal 1° gennaio 1960.

